

Il Presidente

PROT. 6

ROMA, 7 gennaio 2008

Egr Sig. Ministro,

faccio riferimento alle precedenti mie lettere per segnalare che l'Agenzia delle Entrate ha risposto telefonicamente al quesito che Le avevo posto sulla applicabilità, anche per le Aziende e gli enti aderenti alla Associazione che rappresento, delle norme sul cosiddetto "cuneo fiscale" introdotte dalla legge 23 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007).

La risposta che è stata fornita dall'Agenzia è la seguente: "la agevolazione non spetta agli Istituti autonomi per le case popolari in quanto la circolare n. 61/E del 19 novembre 2007, al paragrafo 1.3 (ambito soggettivo di applicazione), esclude espressamente gli Istituti Autonomi per le Case Popolari."

La circolare citata, infatti, in effetti che "(...) per espressa previsione normativa risultano, pertanto, esclusi dalle deduzioni in parola i soggetti di cui alla lettera e)bis del medesimo articolo 3, del D. Lgs. N. 446 del 1997, quali le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'articolo 1, del d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 80, nonché dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. (...) Si tratta, nello specifico, delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (...)"

Al proposito volevo specificare quanto segue:

- 1) l'associazione che rappresento ha, tra i suoi aderenti, sia Istituti Autonomi per le Case Popolari (ove le Regioni che hanno assunto le competenze nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica non hanno ancora provveduto formalmente alla trasformazione di tali enti in enti pubblici economici o Società di capitali e quindi ancora formalmente inquadrate tra gli enti pubblici non economici) ed ex Istituti trasformati giuridicamente in enti economici o società;
- 2) indipendentemente dalla trasformazione del soggetto giuridico Istituto Autonomo per le Case Popolari in enti pubblici economici o in società, gli stessi sono sempre stati considerati ai fini fiscali enti commerciali in quanto le attività di gestione degli immobili di proprietà sono state considerate commerciali dallo stesso Ministero delle Finanze (le allego due risoluzioni ove risulta la qualificazione di ente commerciale degli Istituti Autonomi per le Case popolari: risoluzione del 9/07/1975 prot. 906 e risoluzione del 16.11.1976 prot. 1120);
- 3) come tali, ai fini delle imposte dirette, gli Istituti Autonomi per le Case Popolari sono

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSEVIZI

stati espressamente qualificati dall'allora Ministero delle Finanze come soggetti compresi nella **lettera b dell'articolo 2 del DPR 598/73 [ora lettera b) dell'art. 73 del DPR 917/86 – Testo Unico delle imposte sui redditi]**. In tale categoria rientrano gli **“enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali”**;

- 4) in base alla suddetta classificazione di ente commerciale gli IACP (trasformati e non) determinano l'imposta regionale sulle attività produttive in base all'articolo 5 del D. Lgs 446/97 (articolo che prevede la determinazione della base imponibile come differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione previsti dall'articolo 2425 del codice civile e l'applicazione dell'aliquote del 4,25% di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97) poiché sono compresi nella definizione prevista all'articolo 3 lettera a) del Decreto legislativo 446/97.
- 5) l'attività **esclusiva** degli IACP (trasformati e non) è quella di costruire e gestire immobili di edilizia residenziale pubblica e per tali finalità possono, in base allo statuto, procedere ad effettuare altre operazioni accessorie e complementari che sono sempre però dirette a raggiungere detta finalità;
- 6) in funzione della “commercialità” degli enti, gli stessi, non possono essere compresi tra le pubbliche amministrazioni di cui al decreto 29/1993 e, di conseguenza, non possono essere compresi nella classificazione di cui alla lettera e bis) del D. Lgs 446/97.

Premesso quanto sopra, ritengo che vi sia un problema interpretativo da affrontare:

- a) o gli Istituti Autonomi case popolari (trasformati o meno in aziende, enti pubblici economici, società) **sono considerati enti commerciali** [ed essendo classificati alla lettera b) dell'art. 73 del DPR 917/86] determinano l'IRAP in base all'articolo 3 lettera a) del D. Lgs 446/97 e pertanto possono fruire delle agevolazioni di cui alla legge finanziaria 2007 (“cuneo fiscale”);
- b) o gli stessi **non sono enti commerciali**, ma pubbliche amministrazioni in quanto citati nel decreto 29/1993. In questo caso:
 - **gli enti non economici** (IACP non ancora trasformati in aziende o società) sono assolutamente equiparabili alle amministrazioni dello Stato (compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative), le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300);
 - agli stessi non spetta alcuna agevolazione sul “cuneo fiscale”;
 - gli stessi debbono corrispondere l'IRAP sulla base delle disposizione previste per gli le pubbliche amministrazioni (8,5% del costo del personale e non il 4,25% sulla differenza tra valore e costi della produzione a di conto economico);

- non sono soggetti ad alcuna imposizione ai fini IRES (le pubbliche amministrazioni così come sopra definite non sono soggette all'imposta ex art. 74 del DPR 917/86) e non devono redigere il bilancio d'esercizio;
- **gli enti economici** sono equiparati alle società di capitali (redigono il bilancio, determinano l'IRES in base alle norme previste nel Testo unico delle Imposte sui redditi per i redditi da attività commerciale, pagano l'IRAP al 4,25% sul dati di conto economico, fruiscono delle agevolazioni sul cuneo fiscale) ma poiché il regime fiscale delle pubbliche amministrazioni è sicuramente più conveniente (esclusione da IRES e assoggettamento a sola IRAP) consiglieremo ai nostri associati che hanno optato per la forma giuridica dell'ente pubblico economico o della società, di provvedere alla trasformazione, con decreto delle rispettive Regioni competenti, in ente non economico al fine di poter fruire dell'esenzione IRES.

La prego di volermi cortesemente chiarire gli aspetti evidenziati in quanto di particolare rilevanza per gli enti associati.

Nel ringraziarLa anticipatamente Le porgo i miei più cordiali saluti.

Luciano Cecchi

Gentile Dott. Cav.
Tommaso Padoa Schioppa
Ministro Economia e Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 R O M A